

I dubbi sulla definizione di *holding* nel regime di realizzo controllato

di Tancredi Marino (*) e Samuela Angelucci (**)

L'interpretazione "stringente" dell'Agenzia delle entrate in merito alla possibilità di utilizzare la definizione di *holding* ex art. 162-*bis* del T.U.I.R. nei conferimenti di partecipazioni minoritarie ai sensi dell'art. 177, comma 2-*bis*, che disciplina il regime di realizzo controllato, entra in conflitto con la riconosciuta portata generale della norma, oltre al fatto che, per poter usufruire del regime del realizzo controllato, la richiesta del Fisco, di far riferimento al rapporto fra il valore corrente delle partecipazioni detenute della società scambiata e il suo valore corrente complessivo alla data in cui il conferimento ha efficacia giuridica, pone il contribuente in una posizione di evidente svantaggio.

1. Premessa

L'Agenzia delle entrate ha espresso il suo parere nell'interpello n. 869 del 29 dicembre 2021 in relazione ad un'operazione avente ad oggetto un **conferimento di partecipazioni minoritarie in una holding** ai sensi dell'art. 177, comma 2-*bis*, T.U.I.R.; in merito al loro progetto, gli istanti hanno sottoposto all'Amministrazione finanziaria un quesito multiplo: (a) se ai fini della qualifica come *holding* di cui all'art. 177, comma 2-*bis*, T.U.I.R. possano essere utilizzati i criteri previsti dall'art. 162-*bis* T.U.I.R.; (b) se il bilancio da utilizzare ai fini dell'art. 162-*bis* T.U.I.R. sia quello relativo all'ultimo esercizio chiuso all'atto del conferimento a cui applicare il comma 2-*bis*; e (c) se Alfa presenti o meno le condizioni richieste dall'art. 162-*bis* T.U.I.R. per essere qualificata come *holding*.

L'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la **definizione di holding** ai sensi dell'art. 162-*bis* T.U.I.R. relativamente alla struttura illustrata nel caso in oggetto ed è tornata a far riferimento al rapporto fra il **valore corrente delle partecipazioni** detenute della società scambiata e il suo valore - corrente - **complessivo** alla

data in cui il conferimento ha efficacia giuridica.

A parere di chi scrive, la risposta all'interpello non risulta totalmente in linea con la portata generale dell'art. 162-*bis* - evidenziata nella Relazione illustrativa del decreto che ha introdotto la norma - e con il fatto che, sia il dettato della norma citata sia quello dell'art. 177, comma 2-*bis* si riferiscono alle *holding* utilizzando le medesime locuzioni.

2. Caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria

Gli istanti che si rivolgono all'Agenzia delle entrate sono quattro soci della società Alfa, detentori rispettivamente, del 28,14%, del 24,51%, del 21,22% e del 23,01% del capitale sociale di Alfa. Quest'ultima ha sottoscritto un accordo strategico con Beta alla quale ha ceduto una partecipazione della società controllata Gamma, la quale, a sua volta, detiene una partecipazione in Gamma01, società quotata.

Al termine di questa operazione, il patrimonio di Alfa è costituito da (i) liquidità e (ii) varie partecipazioni in società operative.

(*) Avvocato in Milano, Studio Legale DWF.

(**) Studio Legale DWF.